

Marca da
Bolli
€ 14,62

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTO SELVAGGINA A SCOPO DI
RIPOPOLAMENTO**
(art. 40 L.R.T. 3/94; art. 53- 54 Reg. Regionale 33-R/2011)

**Alla Provincia di Firenze
Ufficio Caccia e Pesca
Via Mercadante 42, FIRENZE**

Io sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

residente a _____ C.A.P. _____

in _____ n. _____

C.F. N. _____ telefono _____

domiciliato (*solo se diverso da residenza*) a _____ C.A.P. _____

in _____ n. _____

CHIEDO

l'autorizzazione a poter allevare fauna selvatica a scopo di ripopolamento, appartenente alle seguenti
specie _____ nella _____ seguente
quantità: _____

PER QUESTO DICHIARO

1) che l'allevamento sarà ubicato in Comune di _____

in _____ n. _____

o ricadenti nei terreni di cui al foglio n. _____ . particella/e n. _____

2) collocando gli animali di cui sopra nelle seguenti strutture all'uopo adibite

_____ (1)

3) che per l'allevamento si procederà adottando le seguenti tecniche

Che gli animali di cui sopra provengono dal/i seguente/i allevamento/i:

1. _____
2. _____
3. _____

INOLTRE DICHIARO

- di essere a conoscenza che ai sensi delle norme vigenti possono essere allevate solo specie tipiche nazionali a uso venatorio e che devono essere rispettate le disposizione dell'art. 54 del Regolamento Regionale n. 33/2011;
- di essere a conoscenza che le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati, e devono rispettare le vigenti norme di igiene, veterinarie e di benessere degli animali. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.
- di prendere atto della Legge 675/1996 e di autorizzare la Provincia di Firenze, al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell' Amministrazione.
- di essere consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o dati non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto dall'ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dall'art. 75 del medesimo D.P.R.

Data _____

FIRMA

Allegati:

- 1- copia della documentazione sulla provenienza dei riproduttori e della selvaggina che si intende allevare.
- 2- copia della certificazione sanitaria che accompagna gli animali acquistati
- 3- N°1 marche da bollo da € 14,62 da applicare all'istanza, una seconda marca da bollo da € 14,62 dovrà essere apposta a cura del richiedente sull'atto di autorizzazione rilasciato dalla Provincia
- 4- fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Estratto dalla Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (modif. L.R. 4/2010).

Art. 39 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

1. La Provincia autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati dall'I.N.F.S.
2. Qualora l'interessato all'esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.
3. La Regione e le Province possono istituire allevamenti pubblici finalizzati alla sperimentazione di tecniche di allevamento ed alla selezione dei riproduttori.

Estratto dal Regolamento 33/R del 26 luglio 2011 - Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Titolo III -DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - Capo I -Allevamento di fauna selvatica

Art. 53 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, deve indicare:
 - a) la tipologia di allevamento prescelta;
 - b) la localizzazione dell'allevamento;
 - c) l'elenco delle specie che si intendono allevare;
 - d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
 - e) le strutture in dotazione all'allevamento.
2. Il titolare dell'allevamento di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 deve tenere un registro vidimato dalla provincia e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.
3. Nel registro sono indicati:
 - a) il numero di riproduttori e loro origine;
 - b) la natalità;
 - c) la mortalità;
 - d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;
 - e) gli eventi patologici significativi;
 - f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
4. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.
5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve sempre riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di specie utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo.
6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.

Art. 54

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per uso venatorio.
2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell' articolo 26 della l.r. 3/1994 , con tabelle che recano la scritta "Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia".

3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una superficie recintata inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia vagante.
4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento:
 - a) devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento;
 - b) deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:
 - 1) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo;
 - 2) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo;
 - 3) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;
 - 4) per gli ungulati in recinto: 5.000 metri quadri/capo.
5. L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.
6. Tutti i capi ungulati devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili approvati dalla provincia e registrati prima della cessione sul registro di cui all'articolo 53 comma 2, sul quale sono riportati gli estremi del modello 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
7. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati sono localizzati preferibilmente su terreni permeabili, non proclivi al dissesto e sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita degli animali. La provincia può definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie ungulate.
8. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è venduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di competenza.